



Comune di Quarto d'Altino

Statuto comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___11___ del _11.03.2016_____

INDICE

PARTE I

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Comune
- Articolo 2 – Stemma e gonfalone
- Articolo 3 – Territorio e sede del Comune
- Articolo 4 – Finalità e funzioni del Comune

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- Articolo 5 – Organi politici
- Articolo 6 – Composizione, attribuzioni e convocazioni del consiglio
- Articolo 7 – Competenze, diritti e doveri dei consiglieri
- Articolo 8 – Gruppi consiliari
- Articolo 9 – Commissioni consiliari permanenti
- Articolo 10 – Forme di garanzia delle minoranze

PARTE II

TITOLO I – IL SINDACO

- Articolo 11 – Generalità
- Articolo 12 – Attribuzioni di amministrazione
- Articolo 13 – Vice Sindaco
- Articolo 14 – Poteri di delega del Sindaco

TITOLO II – LA GIUNTA

- Articolo 15 – Generalità
- Articolo 16 – Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 17 – Funzionamento della Giunta
- Articolo 18 – Cessazione della carica di assessore

PARTE III

TITOLO I – INIZIATIVE POPOLARI

- Articolo 19 – Partecipazione dei cittadini
- Articolo 20 – Associazionismo
- Articolo 21 – Volontariato
- Articolo 22 – Riunioni ed assemblee
- Articolo 23 – Consultazioni
- Articolo 24 – Istanze, petizioni e proposte

TITOLO II – REFERENDUM

- Articolo 25 – Azione referendaria
- Articolo 26 – Effetti del referendum

TITOLO III – ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Articolo 27 – Pubblicità degli atti amministrativi
- Articolo 28 – Diritto di partecipazione dei cittadini

PARTE IV

TITOLO I – I SERVIZI

- Articolo 29 – La gestione
- Articolo 30 – Servizi pubblici di rilevanza industriale
- Articolo 31 – Società di capitali
- Articolo 32 – Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

Articolo 33 – Aziende speciali
Articolo 34 – Istituzioni
Articolo 35 – Concessione a terzi
Articolo 36 – Gestione di servizi e funzione associata

TITOLO II – IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 37 – Il Segretario comunale
Articolo 38 – Il Vice Segretario

TITOLO III – IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 39 – Istituzione

TITOLO IV - GLI UFFICI

Articolo 40 – Organi gestionali ed uffici
Articolo 41 – Funzioni dirigenziali
Articolo 42 – Collaborazioni esterne ed incarichi

PARTE V

TITOLO I – CONTROLLO INTERNO

Articolo 43 – Principi e criteri
Articolo 44 – Revisione economico-finanziaria

PARTE VI

TITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 – Violazione di norme regolamentari
Articolo 46 – Modifiche statutarie
Articolo 47 – Entrata in vigore

PARTE I

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Comune

1. Il Comune di Quarto d'Altino è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che, unitamente alle norme dello Statuto, ne determinano le funzioni.
2. Quarto d'Altino riconosce ed afferma la propria civiltà storico-culturale che trae origine dall'antico *Municipium Altinum*.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.
4. Il Comune di Quarto d'Altino con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per i cittadini, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni a livello nazionale ed internazionale, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico. Tutela l'ambiente; promuove lo sviluppo sostenibile.
5. Il Comune di Quarto d'Altino:
 - Orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - Promuove le libertà dei cittadini, il diritto al lavoro, alla casa e alla salute;
 - Adotta azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
 - Garantisce il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro impedendo qualsiasi forma di discriminazione.
6. Il Comune realizza con i poteri dettati dalla forza del presente statuto, secondo la propria autonomia disciplinare, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, l'autogoverno della comunità.
7. Il Comune rappresenta la comunità di Quarto d'Altino nei rapporti con la Comunità Europea, lo Stato, la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e con i soggetti pubblici e privati.
8. L'organizzazione interna ed il funzionamento degli organi del Comune sono determinati dal presente statuto e dai regolamenti.

Articolo 2 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune usa il nome di Quarto d'Altino ed ha come segno distintivo lo stemma ed il gonfalone riconosciuti con provvedimento n.1284, in data 09.03.1982, del Presidente della Repubblica, così descritto:
2. **STEMMA:** "trinciato ad una strada acciottolata al naturale sulla partizione; il primo di rosso ad una pastorale d'argento in palo; il secondo di azzurro ad un fabbricato sinistrato da una ciminiera fumante; il tutto d'oro. Ornamenti esteriori da Comune".
3. **GONFALONE:** "drappo d'azzurro e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Quarto d'Altino. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo,

alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento"

4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con lo stesso provvedimento citato al comma precedente.

Articolo 3 - Territorio e sede del Comune

1. Il Comune di Quarto d'Altino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica: esso si estende per 28,3 Kmq. E confina con i comuni di Casale sul Sile, Marcon, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Roncade e Venezia.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le originarie località di:
 - a. il capoluogo: San Michele del Quarto, oggi Quarto d'Altino, nel quale è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali;
 - b. le frazioni di: Portegrandi ed Altino;
 - c. le località di: le Crete, le Trezze, S. Michele Vecchio e Trepalade.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Articolo 4 - Finalità e funzioni del Comune

1. Il Comune di Quarto d'Altino pone a fondamento della sua azione il principio della centralità del cittadino e promuove lo sviluppo della comunità locale.
2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi.
3. Ispira la propria azione ai principi fondamentali posti dalla Costituzione ed alle norme comunitarie ed in particolare quelli di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana.
4. Nel rispetto dei suindicati principi e valori, orienta la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. favorire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente;
 - b. attuare un sistema articolato di sicurezza sociale e di tutela della salute, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali;
 - c. tutelare con particolare attenzione i diritti della famiglia e dei minori, nonché dei cittadini;
 - d. promuovere una cultura della pace e della tolleranza favorendo iniziative di accoglienza, sostegno, incontro e scambio con i cittadini appartenenti ad altre nazionalità e culture;
 - e. favorire la piena occupazione dei cittadini, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - f. assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica;
 - g. favorire uno sviluppo delle attività produttive armonico e compatibile con l'ambiente;
 - h. rendere effettivi il diritto allo studio, attraverso strutture di adeguamento e attraverso il sostegno dell'istruzione sia pubblica che privata;

- i. garantire i servizi socio-sanitari a difesa della qualità della vita, con particolare attenzione ai problemi dei disabili, dei giovani, degli anziani e delle nuove povertà, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali;
 - j. risanare, salvaguardare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali, nell'interesse della collettività e del suo futuro;
 - k. operare per una piena ed equilibrata integrazione dei nuovi residenti nel tessuto sociale locale, i cui valori e caratteri peculiari costitutivi dell'identità originaria, pur nel processo di sviluppo e rinnovamento, continueranno a trovare espressione;
 - l. tutelare il patrimonio archeologico e naturalistico locale, promuovendolo e valorizzandolo attraverso iniziative che ne favoriscano la diffusione e la conoscenza.
5. Lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità altinate è strettamente legato alla sua crescita culturale. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti inalienabili delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.
6. Riconosce l'istruzione e la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini, adotta misure idonee a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura e dell'istruzione. Attiva ogni forma di collaborazione con gli organismi della cultura e dell'istruzione. Attiva ogni forma di collaborazione con gli organismi scolastici, sostenendo le iniziative delle associazioni culturali, sportive e di volontariato come fattore di crescita umana e civile dei cittadini anche in riferimento alle tradizioni locali, al mondo rurale, alla storia ed alle origini della nostra realtà.
7. Il Comune assegna alla biblioteca comunale la funzione di dare attuazione al diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione di base e alla lettura, sostenendo, anche economicamente le iniziative di promozione culturale.
8. Al fine di garantire uno sviluppo compatibile con il territorio, favorisce nel campo economico la crescita nel settore dei servizi, del terziario avanzato, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione.
9. Opererà con particolare attenzione per la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio comunale.
10. Il Comune, nel rispetto delle competenze di altri soggetti pubblici, cura la conservazione di tutte le risorse naturali ed ambientali per garantire alla comunità una migliore qualità della vita. In particolare adotta piani per la difesa del suolo, valorizza le aree e i corsi d'acqua, tutela le oasi naturalistiche, come previsto dagli strumenti urbanistici, favorisce l'educazione al rispetto dell'ambiente ed attiva forme di educazione ai consumi che limitino la produzione di rifiuti e di inquinamento. Adotta strumenti urbanistici che prevedono la difesa del suolo e del sottosuolo, il contenimento e il controllo delle cause di inquinamento atmosferico.
11. Cura la progettazione dell'assetto urbano del territorio e la gestione dello stesso in un quadro di:
 - a. risanamento, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e antropiche;
 - b. sviluppo ordinato, equilibrato e compatibile degli insediamenti residenziali, commerciali e produttivi;
 - c. dotazione di edifici, di strutture viarie e di spazi pubblici necessari;
 - d. sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di rendere effettivo il diritto alla casa;

- e. realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica, finalizzata ad esigenze della popolazione ed all'interesse pubblico in generale.
12. Il Comune, inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere la costituzione del "consiglio dei ragazzi", le cui regole di funzionamento saranno stabilite da apposito regolamento.
13. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a norma dell'art. 118 della Costituzione.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Articolo 5 - Organi politici

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentate del Comune; esercita inoltre la funzione di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 6 - Composizione, attribuzioni e convocazioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da tutti i consiglieri democraticamente eletti dalla popolazione di Quarto d'Altino e la loro durata in carica, il numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali conformemente alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere.
2. E' compito del Consiglio comunale deliberare su tutte le materie indicate dalla legge; esso è dotato di autonomia funzionale e gestionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione ed impronta la sua azione secondo il principio della trasparenza e dell'imparzialità.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le deliberazioni avvengono con votazione palese, ad esclusione di quelle concernenti persone e salvo i casi previsti dalla legge. Il Regolamento stabilirà i casi di sedute segrete e/o votazioni segrete ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di documento ad interessi giuridicamente o moralmente rilevanti.
5. Alle sedute consiliari partecipa il Segretario comunale eventualmente coadiuvato da collaboratori preposti alla redazione dei verbali.
6. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinarie ed urgente, secondo le modalità e criteri fissati dal regolamento.
7. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

8. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
9. La verifica dell'attuazione del programma è effettuata in concomitanza con l'esame del conto consuntivo.
10. Il Sindaco presenta al Consiglio comunale, al termine del proprio mandato, un rendiconto dell'attuazione delle linee programmatiche. Il Consiglio comunale le discute.
11. Le riunioni del Consiglio comunale si svolgono, di norma, nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 7 - Competenze, diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni e può pendere visione di tutti gli atti e documenti, con diritto di ottenerne copia nelle forme stabilite da apposito regolamento comunale. Esso è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. A tal fine egli esercita i più ampi poteri di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio.
3. Egli è titolare del diritto di ottenere dalla Giunta, nonché dagli uffici, aziende od enti dipendenti dal Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, e da lui ritenute utili dall'espletamento del proprio mandato.
4. Ciascun consigliere ha diritto di proposta di deliberazione su tutte le materie di competenza del Consiglio, nonché di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed eventuali ordini del giorno, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui le deliberazioni, di cui al precedente comma, comportino spese dovranno essere indicati i mezzi per farvi fronte.
6. Il diritto di proposta di deliberazione, compete a ciascun consigliere ed alla Giunta comunale. Questi possono anche fare proprie le proposte delle associazioni iscritte all'albo comunale, delle eventuali consulte e delle commissioni.
7. Le attribuzioni di cui sopra saranno disciplinate da appositi regolamenti.
8. Ciascun consigliere ha diritto a percepire, per la partecipazione a consigli e commissioni, un gettone di presenza oppure, a richiesta, una indennità di funzione, come previsto dalla legge sull'ordinamento degli enti locali.
9. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
10. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
11. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, fermo restando il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
12. Il Consiglio comunale può nominare tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il presidente, il quale esercita l'attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

13. Le funzioni di consigliere anziano previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, sono esercitate da colui che ha conseguito il maggior numero di voti individuali. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
14. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
15. Il consigliere ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione su argomenti riguardanti interessi propri o di persone con grado di parentela o affinità fino al IV grado.

Articolo 8 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare.
2. I consiglieri che nel corso della legislatura si dissociano dal gruppo ove sono stati eletti possono aderire ad altro gruppo o confluire nel gruppo misto. Qualora il consigliere dissociato non voglia o non possa confluire in alcun gruppo, lo stesso assumerà lo status di consigliere indipendente.
3. Ciascun gruppo consiliare indica il proprio capogruppo. Finché la comunicazione non viene data si considera capogruppo il consigliere anziano all'interno del gruppo. Non assume lo status di capogruppo il consigliere indipendente.
4. E' istituita presso il Comune di Quarto d'Altino la Conferenza dei capigruppo; modalità di funzionamento e specifiche attribuzioni saranno contenute nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri possono usufruire, per le proprie attività, del personale, delle strutture, delle attrezzature messe a disposizione dal Comune, compatibilmente con gli spazi e le attività istituzionali degli uffici.

Articolo 9 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere. Apposito regolamento ne determinerà il numero e la composizione, nonché le loro attribuzioni, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Per casi particolari e singoli oggetti, il Consiglio può costituire commissioni temporanee di indagine, di inchiesta o conoscitive. La deliberazione, di volta in volta, indicherà il numero dei componenti, la durata entro la quale deve essere assolto l'incarico, il presidente, i poteri assegnati, secondo la disciplina del regolamento.
3. I risultati delle indagini e dell'inchiesta vengono riferite in consiglio comunale, ove necessario in seduta segreta, da un relatore di maggioranza e uno di minoranza incaricati dal presidente della commissione.
4. Il Consiglio comunale e le commissioni potranno avvalersi anche di consulenze esterne, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 10 - Forme di garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, commissioni di controllo e di garanzia con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in consiglio.
2. La presidenza delle suddette commissioni spetta alle minoranze.

3. La procedura di nomina del presidente avviene all'interno della commissione a votazione palese, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.
4. I consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto.
5. Il presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
6. La commissione, nell'ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l'ha istituita.
7. La commissione può acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell'ente, i quali sono tenuti a collaborare.

PARTE II

TITOLO I – IL SINDACO

Articolo 1 - Generalità

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le disposizioni stabilite dalla legge, che disciplina inoltre i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e nel sovrintende all'espletamento delle funzioni o deleghe statali, regionali e provinciali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede, per quanto di competenza, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi.
4. Il Sindaco rappresenta il Comune nei consorzi e società fra comuni e altri enti, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla o nelle altre forme consentite.
6. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Articolo 12 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare, il Sindaco:
 - a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, nomina, se ritiene opportuno e nell'ambito previsto dalla legge, il direttore generale previa delibera della Giunta comunale;

- c. conferisce, qualora non sia stato nominato il direttore generale, le relative funzioni al segretario generale;
- d. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- e. promuove ed assume iniziative, sentito il consiglio comunale, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f. ha la rappresentanza legale e giudiziale del Comune; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi. Può conferire una specifica delega al segretario comunale o a un responsabile degli uffici e servizi comunali.

Articolo 13 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o di impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco, provvede l'assessore anziano nell'ordine di nomina del Sindaco.

Articolo 14 - Poteri di delega del Sindaco

1. Nell'ambito dell'attività di collaborazione previste dall'art. 48 del TUEL i componenti della Giunta comunale possono aver assegnato, con provvedimento del Sindaco, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia.
2. Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al segretario comunale, al direttore generale ove nominato ed ai responsabili degli uffici e servizi.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli di minoranza, attribuendo loro compiti e funzioni con le stesse modalità usate per gli assessori.

TITOLO II - LA GIUNTA

Articolo 15 - Generalità

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, ai responsabili degli uffici e servizi.
2. Gli assessori sono scelti, di norma, tra i consiglieri. Possono, tuttavia essere nominati assessori anche cittadini non in possesso dello status di consigliere comunale, purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Questi ultimi partecipano alle sedute del consiglio comunale con diritto di parola, ma non di voto.

Articolo 16 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima consentita dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Vice Sindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli assessori revocati o dimissionari devono essere sostituiti entro 15 giorni dal provvedimento di revoca o dalla data di protocollo delle dimissioni, a meno che il Sindaco non decida la riduzione dei componenti della Giunta nei limiti previsti dal presente statuto.

Articolo 17 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono fissate nel rispetto delle apposite norme regolamentari.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 18 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco: sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta protocollate.
2. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Nelle more della sostituzione, il Sindaco, ad interim, assumerà le relative funzioni, ovvero le assegnerà ad altri assessori.

PARTE III

TITOLO I - INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 19 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce il valore sociale delle realtà organizzative esistenti nel territorio. In particolare delle associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato e degli organismi rappresentativi delle comunità religiose locali, delle organizzazioni sindacali, professionali e del mondo produttivo, degli organismi collegiali della scuola e dei comitati spontanei. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale degli istituti di partecipazione disciplina le modalità e le situazioni nelle quali è ammesso l'intervento diretto di singoli cittadini nei lavori del Consiglio comunale.

2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità; considera con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura e favorisce la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.
5. Il Comune valorizza le autonome forme associative e promuove forme di partecipazione attraverso:
 - a. incentivazioni di carattere tecnico organizzativo o economico finanziario, secondo le modalità previste dal relativo regolamento;
 - b. informazioni sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - c. consultazioni riguardanti i principali aspetti dello sviluppo del Comune;
 - d. l'attribuzione di specifici compiti a comunità di utenti dei propri servizi;
 - e. la istituzione di consulte.
6. Il Comune può prevedere che la gestione di proprie funzioni sia attribuita ad associazioni prive di scopo di lucro.

Articolo 20 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni aventi sede nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale, in un "albo dell'associazionismo" tenuto presso la segreteria del Comune.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi presso il Comune copia dello statuto ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate che vogliono beneficiare di contributi od usufruire di strutture o sottoscrivere convenzioni con il Comune, devono presentare annualmente il loro rendiconto economico e una relazione dell'attività svolta.
6. I rapporti con le associazioni, per eventuali erogazioni di contributi, sono stabiliti da apposito regolamento.

Articolo 21 - Volontariato

1. Il Comune favorisce lo sviluppo del volontariato e ne valorizza le possibili collaborazioni. In tal senso con apposite convenzioni possono essere individuate le modalità per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi o per la gestione di particolari attività interessanti la comunità o particolari settori di essa, in collaborazione con il personale preposto. In particolare, il Comune adotta provvedimenti atti a prevenire e a risolvere situazioni di emarginazione, nonché a favorire la tutela dell'ambiente anche attraverso la costituzione del corpo di "Protezione civile".
2. La Giunta, recepita la disponibilità alla collaborazione volontaria, delibera sulle modalità, i tempi ed i modi del supporto volontario indicando anche gli eventuali mezzi e risorse che mette a disposizione.
3. Il Sindaco e la Giunta vaglieranno e definiranno anche gli apporti e le disponibilità alla collaborazione di singoli cittadini o gruppi diversi, anche non formalmente organizzati, interessati a

partecipare all'attività amministrativa per rendere migliore l'organizzazione e la vita della realtà comunale.

Articolo 22 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia, nonché costituire comitati spontanei, appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.
3. Il Comune può convocare assemblee di cittadini al fine di formare comitati o commissioni, per discutere problemi o per sottoporre proposte, programmi, consuntivi o deliberazioni.

Articolo 23 -Consultazioni

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi conoscitivi su specifici problemi locali utili alle scelte degli organi comunali.
2. Essa si svolge secondo le modalità stabilite nel Regolamento degli Istituti di partecipazione.

Articolo 24 - Istanze, petizioni e proposte

1. E' possibile rivolgere istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale per quanto riguarda le materie di competenza locale.
2. La materia è regolata secondo quanto stabilito nel Regolamento degli Istituti di partecipazione.

TITOLO II - REFERENDUM

Articolo 25 - Azione referendaria

1. Sono ammessi i referendum consultivi ed abrogativi su questioni interessanti la collettività locale di competenza amministrativa del Comune. Non possono essere indetti referendum in materia di:
 - a. Atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
 - b. Personale del Comune;
 - c. Bilanci, tributi e finanza;
 - d. Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni di finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
 - e. Pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - f. Tutela dei diritti delle minoranze.
 - g. tributi locali, di tariffe e di bilancio, nonché su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e su materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio. I referendum abrogativi possono essere indetti solo su atti normativi comunali.
2. La materia è regolata secondo quanto stabilito nel Regolamento degli Istituti di partecipazione.

TITOLO III - ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Articolo 27 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dell'amministrazione, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art.28 - Diritto di partecipazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento, conformemente alla Legge 241/1990, è assicurato ai cittadini che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copia degli stessi previo il pagamento dei soli costi di riproduzione. L'esercizio dell'accesso deve essere esercitato con modalità tali da garantire il rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, garantendone la partecipazione;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine dell'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

PARTE IV

TITOLO I - I SERVIZI

Articolo 29 - La gestione

1. Il Comune gestisce i servizi ad esso attribuiti solo ove essi non possano essere adeguatamente gestiti da privati, fatta salva l'assunzione dei servizi riservati in via esclusiva a norma dell'art. 112, 2° comma, del TUEL 267/2000.
2. Nell'assunzione di un pubblico servizio occorre preventivamente dare atto delle ragioni per cui non è utile per il Comune procedere ad una gestione associata con gli altri enti locali.
3. In particolare, in presenza di ogni nuova attribuzione o assunzione di servizi, il Comune dovrà preventivamente valutare l'opportunità di procedere a tale forma di gestione.
4. L'erogazione dei servizi pubblici è regolata dal contratto di servizio approvato dal consiglio comunale.

Articolo 30 - Servizi pubblici di rilevanza industriale

1. La proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, destinate all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale del Comune di Quarto d'Altino è incedibile.
2. Il Comune, anche in relazione alle discipline di settore, stabilisce in quali casi l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, 1° comma, del TUEL 267/2000 è separata da quella di erogazione dei servizi stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
3. In tali casi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, il Comune anche in forma associata si avvale:
 - a) dell'affidamento diretto a società di capitali a maggioranza pubblica appositamente costituite;
 - b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure di gara.
4. L'erogazione del servizio da svolgere in regime di concorrenza, separatamente o con gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, avviene secondo le discipline di settore con conferimento della titolarità del servizio esclusivamente a società di capitali, attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica.
5. La durata degli affidamenti, quando non stabilita dalle discipline di settore, è determinata al Comune nel bando di gara.

Articolo 31 - Società di capitali

1. Il Consiglio comunale delibera sulla partecipazione dell'ente alle società di capitali o ne promuove la fondazione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo statuto di questa dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
3. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 32 - Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, il Comune per l'esercizio dei servizi sociali e di quelli privi di rilevanza industriale ricorre all'affidamento diretto:
 - a. aziende speciali, anche consortili;
 - b. società di capitali costituite o partecipate dal Comune;
 - c. associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
2. La gestione diretta in economia è consentita in relazione alle modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio.

Articolo 33 - Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale delibera sulla costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonoma gestione e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
3. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
4. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciali competenze tecniche o amministrative per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali e esercita la vigilanza sul loro operato. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
5. La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge 120/2011.

Articolo 34 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumenti del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
3. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.
5. La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge 120/2011.

Articolo 35 - Affidamento a terzi

1. Il Comune, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare a terzi, previa delibera del Consiglio comunale, la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza industriale.

2. L'affidamento è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini/utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento del servizio avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge.

Articolo 36 - Gestione di servizi e funzioni in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative attraverso la costituzione di uffici comunali che possono avvalersi anche di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini, l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico di personale e di attrezzature degli enti interessati un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. L'approvazione delle convenzioni e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO II – IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 37 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti nonché sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi ed uffici e ne coordina l'attività qualora non sia stato nominato il direttore generale. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
3. Il Segretario viene nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente. L'ente può altresì stipulare una convenzione con altri comuni per la gestione dell'ufficio. Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.
4. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare la funzione sino alla nomina del nuovo segretario. Il segretario può essere

revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.

Articolo 38 - Vice segretario

1. Il vice segretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento a tempo determinato delle funzioni di vice segretario.

TITOLO III - IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 39 - Istituzione

1. Il Sindaco può, nell'ambito previsto dalla legge e sulla base delle attribuzioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nominare il direttore generale.
1. Qualora il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite da Sindaco al Segretario comunale.

TITOLO IV - GLI UFFICI

Articolo 40 - Organi gestionali ed uffici

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, disciplina l'articolazione della struttura organizzativa affinché l'assetto degli uffici del Comune si ispiri al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, uniformandosi ai criteri di autonomia, efficienza, efficacia, produttività, funzionalità, buon andamento, trasparenza, professionalità e responsabilità.
2. I criteri e i moduli organizzativi adottati garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella gestionale. Gli organi politici esercitano i poteri di indirizzo e di controllo attraverso:
 - a. gli atti e gli strumenti della programmazione;
 - b. la direttiva. Essa è impartita, per iscritto, dal Sindaco o dalla Giunta; è comunicata al segretario che ne dà direttamente attuazione o che vigila sulla sua attuazione da parte del responsabile competente per materia.
3. All'ordinamento degli uffici e del personale si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 41 - Funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco può conferire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'esercizio dell'incarico dirigenziale deve essere finalizzato a conseguire i risultati contenuti nelle scelte di programmazione adottate, per quanto di rispettiva competenza, dalla giunta o dal consiglio comunale.

3. Spetta a coloro cui sono attribuite dette funzioni il compito di avanzare proposte agli organi politici, relative all'attuazione delle predette scelte programmatiche.
4. Il Segretario, o il direttore generale ove nominato coordina tali proposte e le presenta alla giunta.

Articolo 42 - Collaborazioni esterne ed incarichi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine e prevedere altresì che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e/o privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a. la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco;
 - b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

PARTE V

TITOLO I – CONTROLLO INTERNO

Articolo 43 - Principi e criteri

1. E' istituito il nucleo di valutazione dell'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il nucleo relaziona annualmente alla giunta.
2. Il Comune attiva inoltre il controllo di gestione ed il controllo sullo stato di attuazione dei programmi politico-amministrativi.
3. Uno o più regolamenti ne dettano le modalità.

Articolo 44 - Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi irregolarità finanziarie che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici secondo la normativa vigente.

PARTE VI

TITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Violazione delle norme regolamentari

1. Quando la legge non disponga altrimenti le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzione amministrativa da stabilirsi negli appositi regolamenti. Allo stesso modo sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Le contravvenzioni sono personalmente contestate al contravventore.

Articolo 46 - Modifiche statutarie

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse modalità richieste stabilite per l'approvazione dello stesso.

Articolo 47 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino della regione veneto, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Il Comune si impegna a dare la massima diffusione del presente statuto al fine di favorirne la più ampia conoscenza tra i cittadini.
4. Tutti i regolamenti comunali saranno adeguati alle disposizioni del presente statuto. In attesa della loro attuazione continueranno ad applicarsi le norme in essi previste e che risultino compatibili con le leggi e con il presente Statuto.